



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**CAPITANERIA DI PORTO
CIVITAVECCHIA**

ORDINANZA

**Disposizioni in materia di "maritime security" nell'ambito
del Compartimento Marittimo di Civitavecchia**

Il Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia, in qualità di Autorità Designata per la materia della "maritime security":

- VISTO** il Capitolo XI-2 – *Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima* - della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – SOLAS 74 (come emendata);
- VISTA** la Regola 2 del Capitolo XI-2 della SOLAS 74 (come emendata) che prevede l'applicabilità del Capitolo XI-2 e del Codice ISPS a tutte le navi da passeggeri in navigazione internazionale, comprese le unità veloci, a tutte le navi da carico di stazza lorda superiore alle 500 GT, in navigazione internazionale comprese le unità veloci ed alle unità mobili di trivellazione (MODU);
- VISTO** il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS code - edizione 2003, come emendato);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTA** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, come recepita dal decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
- VISTO** il D.M. 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità Competente per la Sicurezza Marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di "security" nel settore dei trasporti marittimi;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 aprile 2005 recante "Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche";
- VISTO** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) approvato con D.M. 83/T del 20 giugno 2007.
- VISTE** le risoluzioni e le circolari IMO, diffuse e rese obbligatorie dall'Autorità Competente per la sicurezza marittima;
- VISTA** la raccolta delle Circolari emanate in materia dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO	il D.M. 20/11/1975 e la circolare n.5208179 del 23/12/1975 del Ministero Marina Mercantile "Rilascio tessere di libero accesso nei porti nazionali";
VISTA	la propria Ordinanza 96/2017 in data 5 luglio 2017 con la quale è stato approvato il regolamento di utilizzo del sistema informatico PMIS 2 per le pratiche amministrative relative all'arrivo, sosta e partenza delle navi nel/dal porto di Civitavecchia;
VISTI	gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO	il Decreto Dirigenziale 349/2013 in data 3 aprile 2014 recante "Disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti alla materia della sicurezza della navigazione (<i>safety</i>) e alla sicurezza marittima (<i>maritime security</i>) in relazione alle misure urgenti antipirateria";
VISTA	la vigente valutazione di sicurezza del porto di Civitavecchia (PSA);
VISTO	il vigente piano di sicurezza del porto di Civitavecchia (PSP);
VISTO	il Decreto n° 14 in data 14 maggio 2020 del Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia – Autorità Designata con cui, di concerto con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, sono stati aggiornati i confini del porto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Direttiva 2005/65/CE;
VISTI	i vigenti Piani di sicurezza degli impianti portuali (PFSP) presenti nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia;
VISTA	la propria Ordinanza n. 13/2009 in data 31/03/2009 con la quale è stato approvato il "Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso al porto di Civitavecchia";
VISTA	la propria Ordinanza n. 205/2017 in data 19/12/2017 disciplinante la gestione dei varchi di accesso veicolare e pedonale al porto di Civitavecchia;
VISTA	la propria Ordinanza n. 66/2005 in data 03/08/2005 recante disposizioni riguardo l'inoltro delle informazioni di sicurezza da parte delle navi che scalano il porto di Civitavecchia;
VISTA	la propria Ordinanza n. 39/2008 in data 24/04/2008 disciplinante l'utilizzo del sistema di identificazione automatica (AIS – Automatic Identification System) all'interno delle acque del Circondario Marittimo di Civitavecchia;
VISTI	gli esiti della riunione tenuta in data 05/02/2021;
CONSIDERATA	la necessità di raccogliere in una disciplina organica le misure di " <i>maritime security</i> " vigenti e da adottare nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia allo scopo di mitigare i rischi di eventuali atti illeciti intenzionali a danno delle navi, degli equipaggi, dei passeggeri, delle merci e delle infrastrutture portuali;
RITENUTO	opportuno rafforzare gli strumenti a disposizione affinché siano più efficacemente effettuate le attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in questione e quindi efficientare i sistemi di prevenzione e sanzionatorio;

RENDE NOTO

A decorrere dalla data di emissione, è in vigore ed è esecutiva la presente ordinanza che regola e disciplina, per il Compartimento Marittimo di Civitavecchia, l'applicazione della normativa di "*maritime security*", con particolare riguardo alle misure tese a migliorare la sicurezza delle navi e degli impianti portuali ricadenti nell'ambito di applicazione del Capitolo XI-2 della convenzione SOLAS 74 e del Reg. (CE) 725/2004, contro eventuali atti illeciti intenzionali. La presente ordinanza disciplina inoltre l'applicazione delle misure relative al miglioramento della sicurezza dei porti previste dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203.

La "*maritime security*" si basa essenzialmente sulle misure preventive contenute nel piano di sicurezza del porto (PSP) approvato dal Sig. Prefetto, nei piani di sicurezza degli impianti portuali (PFSP) approvati dalla Capitaneria di porto di Civitavecchia in qualità di Autorità Designata e nei piani di sicurezza delle navi (SSP). Le finalità delle misure contenute in suddetti piani di sicurezza sono tesi, innanzitutto, ad impedire l'accesso alle aree portuali ed agli impianti portuali alle persone non autorizzate ovvero l'introduzione di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone o cose il cui trasporto non sia autorizzato.

Le restrizioni alla circolazione dei veicoli e delle persone nelle aree portuali, nonché la sottoposizione ai controlli agli accessi, misure che possono variare a seconda del livello di sicurezza applicato (da 1 a 3 in via crescente), sono un onere a cui tutti gli operatori e gli utenti sono chiamati e che si concretizza nell'aumento del gradiente di sicurezza a vantaggio del trasporto marittimo e delle navi che attraccano nel porto di Civitavecchia.

E, pertanto,

ORDINA

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini delle misure di *maritime security* applicabili nel porto di Civitavecchia, valgono le seguenti definizioni, così come derivate dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 e dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) citati in premessa.
 - a) **Autorità Designata:** Il Capo del Compartimento Marittimo che ha il compito di fare osservare le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza e del capitolo XI-2 della convenzione internazionale SOLAS relativamente alla sicurezza delle navi, degli impianti portuali e all'interfaccia nave/porto dal punto di vista dell'impianto portuale;
 - b) **Porto di Civitavecchia:** l'area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intese ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, individuata con il Decreto n° 14 in data 14.05.2020 del Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia e dell'Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia;
 - c) **Agente di sicurezza del porto (PSO):** punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale individuato con apposito decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia;
 - d) **Piano di Sicurezza del Porto (PSP):** piano elaborato dalla Capitaneria di porto di Civitavecchia sulla base della valutazione di sicurezza elaborata dall'Autorità di Sistema Portuale ed approvato dal Prefetto. Prende in debita considerazione le

specificità delle diverse aree del porto ed integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004;

- e) **Impianto portuale (*port facility*):** luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto; comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi, i cui confini sono determinati dal Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia in qualità di Autorità Designata (allegato A);
- f) **Piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP):** piano elaborato per assicurare l'applicazione di misure finalizzate a proteggere l'impianto portuale e le navi, il carico, le unità di trasporto del carico e le provviste della nave all'interno dell'impianto portuale dal rischio che si verifichi un problema di sicurezza.
- g) **Agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO):** la persona Designata dal terminalista come responsabile dell'elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di sicurezza dell'impianto portuale e come collegamento con gli ufficiali di sicurezza delle navi e con gli agenti di sicurezza delle società come definite dalla Regola IX/1 della convenzione SOLAS 74;
- h) **Aree portuali comuni:** le aree ricadenti all'interno del porto di Civitavecchia, come definito, ma non ricadenti all'interno degli impianti portuali (*port facility*) di cui all'allegato A;
- i) **DOS (Dichiarazione di sicurezza):** l'accordo raggiunto tra la nave ed un impianto portuale o un'altra nave con la quale la prima si interfaccia e nel quale vengono specificate le misure in materia di security che ciascuna parte è tenuta ad attuare;
- j) **Ufficiale di sicurezza della nave (SSO):** è la persona a bordo della nave, che risponde al Comandante ed è Designata dalla società come responsabile della sicurezza della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza della nave, e come collegamento con l'agente di sicurezza della società e con l'agente di sicurezza dell'impianto portuale;
- k) **Livello di sicurezza:** la qualificazione del grado di rischio che un incidente di sicurezza possa essere tentato o possa verificarsi (SEC. LEV. 1 – 3);
- l) **Organizzazione Marittima Internazionale (IMO):** l'agenzia specializzata dell'ONU con responsabilità nel settore della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento da navi;
- m) **Convenzione SOLAS 74:** Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare recepita nell'ordinamento italiano con Legge 23 maggio 1980 n°313;
- n) **Codice ISPS:** il Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e degli Impianti Portuali adottato con la Risoluzione n. 2 della Conferenza diplomatica dei Governi contraenti la Convenzione Internazionale SOLAS 74 (Londra, 12 dicembre 2002), nella sua versione aggiornata.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

- 2.1 Il regime di “*maritime security*” di cui alla presente ordinanza si applica alle aree portuali comuni, così come sopra definite, ed alle *port facilities* presenti nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia (allegato A). Ai sensi del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, non si applica alle navi da guerra e da trasporto di truppe, alle navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, alle navi senza propulsione meccanica, alle navi di legno di costruzione primitiva, alle imbarcazioni da pesca o alle imbarcazioni non impegnate in attività commerciale.

- 2.2 Le previsioni ivi contenute si applicano, inoltre, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intendono, a vario titolo, accedere al porto in ragione di un legittimo interesse.

Articolo 3 – Norme di accesso in porto ed agli impianti portuali

- 3.1 L'accesso veicolare in porto è consentito, attraverso i varchi portuali, a coloro che sono in possesso di un valido titolo di accesso rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, secondo le modalità previste in apposite ordinanze di disciplina della materia.
- 3.2 Sono validi titoli di accesso le tessere di libero accesso ai porti nazionali e, per l'esercizio delle rispettive funzioni, i documenti di identificazione di servizio:
- dei militari della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
 - del personale dell'Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia;
 - dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - delle Forze di Polizia;
 - dei Vigili del Fuoco;
 - del Servizio 118;
 - dell'ASL RM n. 4;
 - del personale medico e paramedico dell'Ufficio di Sanità Marittima;
 - dei servizi tecnico-nautici,
 - dei servizi postali;
 - dei corrieri, a cui è consentito l'accesso previa presentazione del documento di carico/trasporto e di un documento d'identità in corso di validità.
- 3.3 L'ingresso negli impianti portuali del porto è disciplinato secondo le disposizioni contenute nei piani di sicurezza dei singoli impianti portuali (*P.F.S.P.*) come approvati.
- 3.4 Per l'accesso in porto ed ai relativi impianti portuali gli equipaggi e i passeggeri delle navi presenti in porto possono esibire il titolo identificativo rilasciato dal vettore secondo il piano di sicurezza della nave.
- 3.4.1 Se il titolo identificativo rilasciato dal vettore risulta privo di scadenza, di fotografia e/o di generalità del possessore nonché in mancanza di sistemi di lettura dei dati eventualmente estraibili/leggibili elettronicamente dal titolo stesso (*badge*), esso deve essere accompagnato da un documento o titolo di viaggio utile per l'identificazione e la verifica dell'iscrizione nelle liste di equipaggio e dei passeggeri.

Articolo 4 - Controllo degli accessi

- 4.1 Tutti i soggetti che intendono, a vario titolo, accedere al porto o agli impianti portuali muniti di Piani di Sicurezza approvati (PFSP) in ragione di un legittimo interesse sono tenuti ad esibire, al momento del transito presso i varchi portuali (allegato B) ed al personale di *security* ivi preposto, e debitamente autorizzato, i titoli di accesso e/o i documenti di cui all'articolo 3.
- 4.2 Gli stessi soggetti possono essere assoggettati dal personale predetto ed in ragione del livello di sicurezza in essere, ad ulteriori controlli sugli effetti personali al seguito, i propri bagagli ovvero sui veicoli, anche commerciali, su cui viaggiano, secondo le modalità stabilite dal Piano di sicurezza del porto e nel rispetto delle attribuzioni di legge. Sono

esclusi gli appartenenti ad Enti e Comandi di cui al punto 3.2 che vi accedono nell'esercizio delle rispettive funzioni.

- 4.3 Le procedure di identificazione tramite apposito documento di identità ed i controlli sugli effetti personali al seguito, i bagagli ovvero i veicoli, compresi quelli commerciali, sono effettuati anche da parte del personale di *security* degli impianti portuali al momento della richiesta di accesso alle relative strutture secondo le modalità indicate nei rispettivi piani di *security* approvati in base alla normativa vigente, mediante l'impiego di *metal detector*, apparecchiature RX o similari e sistemi di rilevamento di esplosivi ove presenti.
- 4.4 Chi intende accedere alle aree portuali di Civitavecchia accetta implicitamente di essere sottoposto alle procedure ed ai controlli indicati comprendendone le finalità e l'importanza. A chi si sottrae o si rifiuta è negato l'accesso in porto ovvero all'impianto portuale.

Articolo 5 – Obblighi del personale con compiti di security

- 5.1 L'agente di sicurezza del porto, gli agenti di sicurezza degli impianti portuali (PFSO), nonché tutto il personale con compiti di "*maritime security*", sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Programma Nazionale di Sicurezza Marittima vigente e dei provvedimenti emanati dall'Autorità Designata in materia. In particolare, sono tenuti ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute, per i tre diversi livelli di sicurezza, rispettivamente nel piano di sicurezza del porto (PSP) e degli impianti portuali (PFSP), secondo le proprie mansioni, con particolare riguardo alle misure, di tipo fisico e strutturale/organizzativo, tese a prevenire gli accessi non autorizzati o in orario non consentito di persone, veicoli, merci o cose, con particolare riguardo a quanto previsto al para 4.4.

Articolo 6 – Esercitazioni ed addestramenti

- 6.1 Ogni impianto portuale deve effettuare una volta all'anno ed in ogni caso ad intervalli non superiore a 18 mesi, addestramenti finalizzati a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (B 18.6) e dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (Parte II – par. 5.2.5.3).
- 6.2 Deve inoltre condurre, con cadenza trimestrale, almeno una esercitazione interna finalizzata a verificare il corretto svolgimento delle procedure e la funzionalità dei mezzi utilizzati, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (B/18.5) e dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (Parte II – par. 5.2.5.4).
- 6.3 Tutti gli impianti portuali partecipano, come di volta in volta richiesto, alle esercitazioni complesse ed alle esercitazioni di *security* organizzate da questa Autorità Designata in cooperazione con gli altri enti competenti.
- 6.4 Tutte le esercitazioni e le attività addestrative devono essere debitamente registrate e documentate.

Articolo 7 – Autovalutazione ed audit interni

- 7.1 A norma del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, i PFSO devono svolgere, al termine di ogni anno, un'attività conoscitiva e propositiva finalizzata a rilevare eventuali "carenze" interpretative e/o applicative delle pianificazioni di sicurezza (PFSP) favorendone il necessario rimedio. Gli esiti della suddetta attività devono essere

comunicati all'Autorità Designata per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

- 7.2 Gli impianti portuali devono, inoltre, prevedere un programma interno di audit che contenga le azioni, pianificate e sistematiche, necessarie a fornire certezza che tutte le attività di sicurezza siano condotte nel rispetto dei relativi piani di sicurezza. La documentazione e gli esiti di detta attività devono essere custoditi dal PFSO per l'eventuale verifica da parte dell'Autorità Designata.
- 7.3 In ossequio alle disposizioni contenute nel Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (Parte II – 4.4), il personale che effettua gli audit interni delle attività di sicurezza previste dal piano o che ne valuta l'attuazione è indipendente rispetto alle attività di cui svolge l'audit, salvo che ciò risulti impossibile per le dimensioni o la natura dell'impianto portuale.

Articolo 8 – Livelli di security

- 8.1 Il porto e gli impianti portuali soggetti al Cap. XI-2 della convenzione SOLAS ed all'ISPS Code, a meno che non sia diversamente determinato, operano al livello di sicurezza 1. In caso di comunicazione dell'innalzamento del livello di sicurezza da parte dell'Autorità Designata, essi si adeguano al nuovo livello con immediatezza, dandone tempestiva comunicazione. E' dovere del PFSO implementare ogni misura preventiva addizionale ritenuta necessaria, in base alle circostanze, per garantire la sicurezza, anche qualora prevista da un livello di sicurezza superiore a quello stabilito dall'Amministrazione. Sarà cura del PFSO comunicare all'Autorità Designata ogni iniziativa a riguardo.
- 8.2 Tutte le navi che scalano gli impianti presenti nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia devono adeguare il proprio livello di *security* a quello dell'impianto portuale, qualora quest'ultimo sia superiore. A norma della *Regola 4.5 del capitolo XI-2 della SOLAS*, la nave che non possa osservare i requisiti del livello di sicurezza stabilito deve informarne l'Autorità Designata prima di entrare nell'impianto portuale o prima di procedere ad una qualunque attività di interfaccia nave/porto.

Articolo 9 – Dichiarazione di sicurezza (DOS)

- 9.1 Una dichiarazione di sicurezza deve essere completata prima che avvenga l'interfaccia tra l'impianto e la nave se:
- a) impianto e nave operano ad un livello di sicurezza diverso;
 - b) uno dei due non è fornito di un piano di sicurezza. Nel caso di navi soggette all'applicazione del Codice ISPS ai lavori, qualora non sia presente un Piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP) approvato, la DOS sarà sottoscritta dall'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) e da un responsabile del cantiere secondo le indicazioni di cui al punto 16 della circolare MSC 1111, annessa alla circolare titolo "Security" n° 03, del 28 giugno 2004;
 - c) la nave è destinata all'ormeggio presso una banchina pubblica non inserita nel PFSP. In tal caso la DOS sarà redatta a cura del PSO;
 - d) la nave non soggetta alla regola 2 del Capitolo XI/2 della SOLAS, citata in premessa, compromette la sicurezza delle navi alle quali si applica la predetta normativa SOLAS (reg. 3.8 del regolamento CE 725/2004);
 - e) l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) rilevano la presenza di minacce alla *security* dell'interfaccia.
- 9.2 La dichiarazione di sicurezza deve fornire tutti i mezzi per assicurare che tutte le problematiche di sicurezza condivise siano tenute pienamente in conto nel corso

dell'interfaccia e deve contenere le informazioni riportate nel modello in appendice 1 alla parte B dell'ISPS Code (allegato C).

- 9.3 L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) e l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o i loro rappresentanti autorizzati, devono coordinare le procedure di sicurezza e concordare sui contenuti della DOS per il periodo di tempo in cui la nave sosta nell'accosto.
- 9.4 Né l'impianto portuale né la nave possono iniziare le operazioni commerciali prima che la DOS sia stata firmata ed implementata.
- 9.5 Una nuova dichiarazione è richiesta se il livello di sicurezza dovesse cambiare durante la permanenza della nave in porto.
- 9.6 Copia della DOS deve essere trasmessa all'Autorità Designata per le eventuali azioni di competenza.

Articolo 10 – Altri obblighi per gli impianti portuali

- 10.1 Gli impianti portuali registrano e comunicano all'Autorità Designata qualsiasi atto o circostanza sospetti che minaccino la sicurezza di un impianto portuale o di un'interfaccia nave/porto secondo le procedure contenute nei piani di sicurezza. In particolare, ogni tipo di incidente di security, indipendentemente dalla qualifica dello stesso (grave o di minore gravità) dovrà essere comunicato immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia.
- 10.2 Il PFSO è tenuto ad aggiornare l'Autorità Designata in merito ad ogni cambiamento nei confini, aree, strutture, attrezzature od organizzazione dell'impianto portuale perché sia valutata l'opportunità di procedere ad una revisione della valutazione di sicurezza.

Articolo 11 – Obblighi per le navi dirette ad impianti portuali presenti nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia

- 11.1 Le navi dirette ad un impianto portuale del Compartimento Marittimo di Civitavecchia, con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore, ovvero, durante il viaggio, non appena un impianto portuale del Compartimento Marittimo di Civitavecchia sia individuato come terminal di scalo, devono presentare la comunicazione delle informazioni previste dalla Regola 9.2 del Cap XI- 2 della SOLAS 74 come emendata (navi che hanno l'intenzione di entrare in un porto di un altro governo contraente) nonché l'art.6.1 del Regolamento (CE) n. 725/2004 (comunicazioni di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in un porto di uno stato membro), attraverso la compilazione del format denominato *ship pre-arrival security information form* (allegato D) completo di lista equipaggio, lista passeggeri, lista eventuali clandestini presenti a bordo, lista delle merci pericolose, lista del personale di sicurezza privata di protezione e delle armi in dotazione ex art. 3 del Decreto Dirigenziale 349/2013 del 3 aprile 2013. Dette informazioni, ai sensi dell'Ordinanza 97/2017 di questa Capitaneria di porto citata in premessa, dovranno essere inviate mediante l'apposita funzione del sistema informatico PMIS 2. Qualora la nave non fornisca o si rifiutasse di fornire tali informazioni, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il diniego dell'ingresso in porto.
- 11.2 In particolari circostanze ed ai fini di sicurezza, l'Autorità Designata può disporre lo spegnimento dell'apparato AIS alle navi dirette o che si trovino all'ormeggio negli impianti portuali presenti nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia.

11.3 Le navi di cui all'art. 11.1 sono assoggettate a controlli da parte di funzionari debitamente autorizzati – D.A.O. (Duly Authorized Officers) al fine di verificare che a bordo della nave vi sia un certificato internazionale di sicurezza della nave (ISSC) ovvero un certificato provvisorio internazionale di sicurezza della nave (HSSC) in corso di validità rilasciato a norma delle disposizioni della parte "A" del Codice ISPS, che se valido sarà accettato salvo che esistano fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti prescritti dal Capitolo XI – 2 SOLAS o della parte "A" del Codice ISPS.

Se questi fondati motivi sono accertati, oppure qualora non venga presentato, a richiesta, un certificato in corso di validità, i Funzionari debitamente autorizzati – D.A.O. (Duly Authorized Officers) imporranno in relazione a tale nave una o più misure di controllo come segue:

- Ispezione della nave;
- Detenzione della nave;
- Restrizione delle operazioni, ivi compreso il movimento della nave nel porto;
- Espulsione della nave dal porto.

Tali misure di controllo potranno includere, in aggiunta o in alternativa, altre misure amministrative o correttive di minore impatto.

11.4 Considerata l'elevata frequenza dei viaggi in servizio di linea effettuata dalle navi passeggeri in viaggi nazionali di classe "A", visto l'articolo 7.1 del Regolamento (CE), al fine di non appesantire le procedure di accesso in porto, i servizi di linea in questione, possono essere esentati dall'obbligo di cui si tratta subordinatamente al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

1. le società di navigazione esercenti i servizi di linea (di seguito denominate semplicemente "società") che intendono avvalersi della facoltà in questione, devono farne richiesta al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio II Sicurezza della Navigazione, tramite la Capitaneria di porto di Civitavecchia;
2. le società devono predisporre e mantenere costantemente aggiornato un elenco delle navi interessate dall'esenzione in questione con i relativi servizi di linea; tale elenco deve essere trasmesso al succitato Reparto VI ed alle Autorità Marittime coinvolte nel servizio di linea esentato;
3. le società devono tenere a disposizione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Autorità Marittima del porto di arrivo le informazioni previste dalla Regola XI – 2/9 2.1 della Convenzione Solas 74, come emendata, per ciascun viaggio effettuato;
4. le società devono predisporre un idoneo sistema interno diretto a garantire, 24 ore su 24 ore, la continua disponibilità delle informazioni in questione per l'immediata trasmissione alla Centrale Operativa del Comando Generale ed a questa Autorità Marittima a semplice richiesta anche verbale. Le stesse società devono comunicare i recapiti telefonici, di telefax o di posta elettronica presso i quali può essere effettuata la richiesta di cui sopra;

5. questa Autorità Marittima si riserva di effettuare, prima della concessione dell'esenzione e, successivamente, ogni 6 (sei) mesi l'esistenza e il mantenimento delle condizioni sopra riportate.

Articolo 12 – Disposizioni particolari per le marine ed i circoli nautici

- 12.1 Le marine ed i circoli nautici presso i quali abitualmente ormeggino unità da diporto soggette alla disciplina di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 aprile 2005 recante "Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche", di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, ovvero unità da diporto battenti bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, impiegate in attività commerciali (commercial yacht), devono dotarsi di apposito piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP) a seguito di aggiornamento della valutazione di sicurezza a cura dell'Autorità Portuale.
- 12.2 Qualora invece detti marine e circoli nautici siano interessati solo saltuariamente dallo scalo delle unità di cui al precedente punto, dovranno coordinare le procedure di sicurezza con gli ufficiali di sicurezza di bordo mediante la redazione della DOS di cui al precedente articolo 9.

Articolo 13 – Disposizioni abrogative

- 13.1 Sono espressamente abrogate:

1. Ordinanza n. 66/2005 in data 03/08/2005;
2. Qualsiasi altra disposizione eventualmente difforme o in contrasto con il presente provvedimento.

Articolo 14 – Disciplina sanzionatoria e disposizioni finali

- 14.1 I contravventori alle norme in materia di sicurezza marittima contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174, 3° comma, del Codice della Navigazione, che prevede il pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
- 14.2 E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui diffusione sarà assicurata mediante:
- a) trasmissione al Comune di Civitavecchia, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ed alle Amministrazioni interessate;
 - b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - c) mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Civitavecchia all'indirizzo www.guardiacostiera.it/civitavecchia, sezione ordinanze.

Civitavecchia li, _____

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.V. (CP) Francesco TOMAS

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO TOMAS

In Data/On Date:

mercoledì 24 febbraio 2021 13:58:55

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. (2)

ALLEGATO A

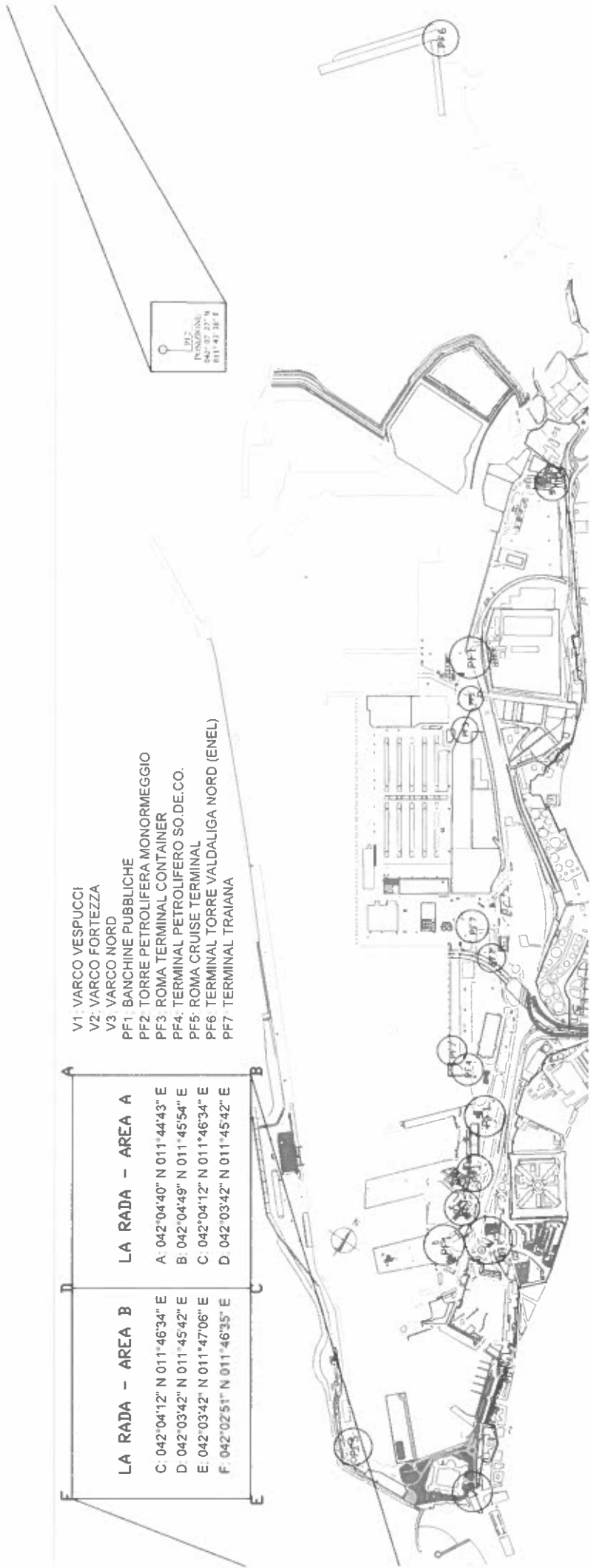
I confini dell'area portuale di Civitavecchia, ai fini della sicurezza marittima, sono stati rideterminati con Decreto n. 14 in data 14 maggio 2020 dal Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia in qualità di Autorità Designata, di concerto con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia, ai sensi del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203.

Nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia, esistono 7 (sette) impianti portuali individuati quali "*port facility*" ai sensi del Codice Internazionale per la sicurezza della navi e degli impianti portuali (Codice ISPS) e del Regolamento (CE) n.725/2004.

PORTO DI CIVITAVECCHIA – ELENCO IMPIANTI PORTUALI (PORT FACILITIES)

	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA
1	ITCVV0001 "BANCHINE COMMERCIALI NON IN CONCESSIONE"	PASSEGGERI – RO-RO – GENERAL CARGO
2	ITCVV0002 "TORRE MONORMEGGIO PETROLI INVESTIMENTI SPA"	PRODOTTI PETROLIFERI
3	ITCVV0003 "ROMA TERMINAL CONTAINER"	CONTAINER
4	ITCVV0004 " BANCHINA 22-23 SODECO SRL"	PRODOTTI PETROLIFERI
5	ITCVV0005 "ROMA TERMINAL CROCIERE"	CROCIERA
6	ITCVV0011 "TERMINAL TORREVALDALIGA NORD ENEL"	CARBONE – ALTRE MERCI PERICOLOSE
7	TERMINAL TRAIANA BANCHINA 23	MERCI

PORTO DI CIVITAVECCHIA



DICHIARAZIONE DI SECURITY

(list the activities with relevant details / *indicare i dettagli delle operazioni*)

1000

	The affixing of the initials of the SSO or PFSO under these columns indicates that the activity will be done, in accordance with relevant approved plan, by <i>L'apposizione delle iniziali dei SSO e PFSO nelle colonne sta ad indicare che l'attività sarà eseguita, in base ai piani approvati, da:</i>	
Activity Operazioni	The Port Facility: L'impianto Portuale	The Ship: La nave
Ensuring the performance of all security duties <i>Assicurare la prestazione di tutti i compiti di security</i>		
Monitoring restricted areas to ensure that only authorized personnel have access <i>Monitoraggio delle aree ad accesso ristretto per assicurare che solo le persone autorizzate possano accedere</i>		
Controlling access to the port facility <i>Controllo degli ingressi dell'impianto portuale</i>		
Controlling access to the ship <i>Controllo degli accessi a bordo della nave</i>		
Monitoring of the ship, including berthing areas and areas surrounding the ship <i>Monitoraggio della nave, incluso le aree di ormeggio e le aree attorno alla nave</i>		
Handling the cargo <i>Movimentazione del carico</i>		
Delivery of ship's stores <i>Consegna delle provviste di bordo</i>		
Handling unaccompanied baggage <i>Movimentazione di bagagli non accompagnati</i>		
Controlling the embarkation of persons and their effects		

	The affixing of the initials of the SSO or PFSO under these columns indicates that the activity will be done, in accordance with relevant approved plan, by <i>L'apposizione delle iniziali dei SSO e PFSO nelle colonne sta ad indicare che l'attività sarà eseguita, in base ai piani approvati, da:</i>	
Activity Operazioni	The Port Facility: L'impianto Portuale	The Ship: La nave
<i>Controllo dell'imbarco delle persone e dei loro bagagli</i>		
Ensuring that security communication is ready available between the ship and port facility <i>Accertarsi che le comunicazioni di security siano prontamente disponibili tra nave ed impianto portuale</i>		

The signatories to this agreement certify that security measures and arrangements for both the port facility and the ship during the specified activities meet the provisions of Chapter XI-2 and Part A of Code that will be implemented in accordance with the provisions already stipulated in their approved plan or the specific arrangements agreed to and set out in the attached annex.

I firmatari di questo accordo certificano che le misure di security e le sistemazioni, sia dell'impianto portuale che della nave, durante lo svolgimento delle operazioni rispondono ai requisiti del Capitolo XI-2 e della Parte A del Codice saranno perfezionate nel rispetto dei provvedimenti indicati nei propri piani approvati o che le specifiche sistemazioni sono concordi a quanto indicato negli eventuali allegati.

Dated at on the
Emessa a il

Signed for and on behalf of <i>Firma per ed in nome e per conto di</i>	
The port facility: <i>L'impianto portuale</i>	The ship: <i>La nave</i>
<i>(signature of Port Facility Security Officer)</i> <i>Firma del PFSO</i>	<i>(Signature of Master or Ship Security Officer)</i> <i>Firma del Comandante o SSO</i>

Name and title of person who signed <i>Nome e titolo della persona che firma</i>	
Name: <i>Nome</i>	Name: <i>Nome</i>
Title: <i>Titolo</i>	Title: <i>Titolo</i>

Contact Details Dettagli di contatto <i>(to be completed as appropriate)</i> <i>(da completare come appropriato)</i> <i>(indicate the telephone numbers or the radio channels or frequencies to be used)</i> <i>(da indicare i numeri di telefono o i canali radio o le frequenze da utilizzare)</i>	
For the port facility: <i>Per l'impianto portuale</i>	For the ship: <i>Per la nave</i>

Port Facility
Port Facility Security

Master
Ship Security Officer (SSO)
Company
Company Security Officer (CSO)

ALLEGATO D

SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE (SOLAS REGULATION XI-2/9 AND ARTICLE 6.3 OF REGULATION (EC) No. 725/2004)

**TO BE SUBMITTED TO THE COMPETENT AUTHORITY FOR MARITIME SECURITY OF
THE PORT OF ARRIVAL**

<i>Particulars of the ship and contact details</i>							
IMO number				Name of ship			
Port of registry				FlagState			
Type of ship				Call Sign			
Gross Tonnage				Inmarsat call numbers (if available)			
Name of Company				Imo number of Company			
CSO name & 24 hour contact details							
Port of arrival				Port facility of arrival (if known)			
<i>Port and port facility information</i>							
Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA) (B/4.39.3 ISPS Code)							
Primary purpose of call							
<i>Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1</i>							
Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)?(XI-2 / 9.2.1.1)		YES	IISCC		NO - why not?		Issued by (name of Administration or RSO)
							Expiry date (dd/mm/yyyy)
Does the ship have an approved SSP on board?		YES	NO	Security Level at which the ship is currently operating? (XI-2 / 9.2.1.2)		Security Level 1	Security Level 2
							Security Level 3
Location of ship at the time this report is made (B/4.39.2 ISPS Code)							
List the last ten calls at port facilities in chronological order (most recent call first): (XI-2 / 9.2.1.3)							
No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yyyy)	Port	Country	UNLOCODE (if available)	Port facility	Security Level
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP? If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship (XI-2/9.2.1.4)							YES
							NO
No. (as above)							
1							

2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which have been carried out during the period of the last ten calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary – insert total number of ship-to-ship activities:

Have the ship security procedures specified in the approved SSP been maintained during each of these ship-to-ship activities? (XI-2 / 9.2.1.5)	YES	NO
If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.		

No.	Date from(dd/mm/yyyy)	Date to(dd/mm/yyyy)	Location or Longitude and Latitude	Ship-to-ship activity	Security measures applied in lieu
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

General description of the cargo aboard the ship (XI-2 / 9.2.1.6 and B/4.39.4 ISPS Code)

Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?	YES	NO	If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (IMO FAL Form 7) (or relevant extract) is attached
Confirm a copy of ship's crew list is attached (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 and B/4.39.4 ISPS Code)	YES	Confirm a copy of the ship's passenger list is attached (XI-2 / 9.2.1.6 and B/4.39.4 ISPS Code)	YES

Other security related information

Is there any security-related matter you wish to report?	YES	Provide details:	NO
--	-----	------------------	----

Agent of ship at intended port of arrival

Name: .	Contact details (Tel. no.):
---------	-----------------------------

Identification of person providing the information

Title or Position (delete as appropriate): Master / SSO / CSO / Ship's agent (as above)	Name:	Signature:
Date/Time/Place of completion of report		